

REGOLAMENTO IVASS N. 22 DEL 1° GIUGNO 2016 CONCERNENTE LA VIGILANZA SUL GRUPPO DI CUI DI CUI AL TITOLO XV DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE, COME NOVELLATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74, NONCHÉ IL RECEPIMENTO DELLE LINEE GUIDA EMANATE DA EIOPA SULLA METODOLOGIA DELLA VALUTAZIONE DELL'EQUIVALENZA DA PARTE DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA AI SENSI DELLA DIRETTIVA SOLVENCY II.

Relazione

Il presente Regolamento individua le nuove disposizioni regolamentari che danno attuazione ad alcune previsioni del Titolo XV del decreto 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2005, n. 74 (di seguito Codice) di recepimento della direttiva Solvency II, relative alla vigilanza di gruppo, nonché di tenuta dell'albo delle società capogruppo, abrogando il Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008.

Il presente Regolamento recepisce inoltre le Linee guida EIOPA in materia di equivalenza del regime di vigilanza dei Paesi Terzi ai fini dell'esercizio della vigilanza di gruppo che non saranno inserite nella Guida di Vigilanza.

Il quadro normativo sulla vigilanza di gruppo è integrato, con particolare riguardo ai profili in materia di equivalenza dei Paesi Terzi, dalle specifiche previsioni dettate dal Regolamento Delegato (UE) 2015/35, direttamente applicabili.

Il testo regolamentare in oggetto si propone, in particolare, di fornire la cornice giuridica relativa alle modalità di applicazione degli strumenti di vigilanza di gruppo (tra cui solvibilità di gruppo, monitoraggio delle operazioni infragruppo, concentrazione dei rischi, la governance) la cui disciplina è recata da separati regolamenti.

Il Regolamento si compone di 30 articoli ripartiti in sei Capi.

Il **Capo I** reca le disposizioni generali, ovvero l'indicazione delle fonti normative (**art. 1**), l'elenco delle definizioni mediante rinvio al Codice (**art. 2**) e l'ambito di applicazione (**art. 3**).

Il **Capo II** prevede le disposizioni di vigilanza di gruppo. In particolare l'**articolo 4** (Struttura del gruppo), in parziale attuazione dell'articolo 210-ter, comma 6, del Codice prevede che l'IVASS verifichi nel continuo che la struttura del gruppo assicuri la sana e prudente gestione del gruppo e non sia di ostacolo all'azione di vigilanza: qualora tali condizioni non siano verificate, in ogni momento l'IVASS può ordinare la modifica della composizione societaria del gruppo o richiedere le ulteriori modifiche nell'assetto organizzativo e di funzionamento del gruppo necessari a garantire la sana e prudente gestione del gruppo e il corretto esercizio dei poteri di vigilanza.

Resta in ogni caso ferma la valutazione sulla struttura del gruppo che si attua al momento dell'iscrizione del gruppo nell'albo nonché quella specifica effettuata dall'Istituto nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione e di comunicazione preventiva relativi alle acquisizioni di partecipazioni nell'ambito del gruppo, ai sensi delle disposizioni di attuazione degli articoli 79 e seguenti del Codice. L'**articolo 5** individua la nozione di società capogruppo e disciplina i casi in cui non sussiste un'ultima società controllante ai sensi dell'articolo 210, comma 3, del Codice. In base al regolamento, a tali tipologie di gruppo non si applicano alcune disposizioni

di vigilanza di gruppo specificamente applicabili solo all'ultima società controllante in quanto ritenute non appropriate in caso di assenza di controllo (ad esempio, l'obbligo di iscrizione all'albo delle capogruppo, l'indicazione della qualità di capogruppo negli statuti). Il Regolamento prevede comunque il potere dell'IVASS di individuare, caso per caso, la società nell'ambito del gruppo responsabile per gli adempimenti di vigilanza applicabili (**art. 5, commi 2 e 3**).

Si fa presente che il Regolamento, in discontinuità con il regime previgente, non riproduce l'articolo 5, comma 2, del Regolamento n. 15/2008 il quale prevedeva che, al ricorrere di determinate condizioni, fosse possibile per l'Istituto individuare quale capogruppo un'entità societaria diversa la quale, ancorché non al vertice della struttura, esercitasse la direzione e coordinamento del gruppo. L'assenza di tale disposizione nel nuovo testo regolamentare è collegata all'innovazione significativa recata da *Solvency II* alla vigilanza sui gruppi.

La precedente disposizione regolamentare si inseriva, infatti, in un quadro legislativo caratterizzato da una norma nazionale che individuava come società capogruppo l'impresa di assicurazione, di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista che, nell'ambito del gruppo non era a sua volta controllata (art. 83 del previgente Codice delle Assicurazioni) e dall'assenza di una normativa di rango europeo applicabile al gruppo assicurativo in quanto entità autonoma (a livello comunitario, infatti, era prevista esclusivamente una vigilanza di tipo supplementare sulle imprese di assicurazioni appartenenti ad un gruppo assicurativo (Direttiva 98/78/CE recepita agli art. 211 e ss. del Codice nella formulazione previgente).

Nell'ambito della redazione del nuovo testo regolamentare, è stato tuttavia considerato l'impatto che la modifica del Regolamento n. 15/2008 potrebbe avere per quei gruppi che si sono avvalsi della possibilità concessa dell'articolo 5.2 del Regolamento n. 15/2008. A tal fine le disposizioni transitorie (articoli 29 e 30) prevedono un congruo termine per l'adeguamento e un regime transitorio basato sulla disciplina previgente.

L'**articolo 6**, riprendendo il contenuto dell'art. 4 del Regolamento ISVAP n. 18/2008 definisce i criteri in base ai quali individuare l'impresa di partecipazione assicurativa, ai fini dell'applicazione degli strumenti di vigilanza sul gruppo. L'**articolo 7** prevede le modalità per l'esclusione dall'area di vigilanza sul gruppo al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 210-quater del Codice.

L'**articolo 8**, in attuazione dell'articolo 210-bis del Codice, prevede il regime di applicabilità degli strumenti di vigilanza di gruppo nel caso in cui la società capogruppo sia soggetta alle disposizioni in materia di conglomerati finanziari.

Il **Capo III** introduce le disposizioni generali in materia di funzionamento e organizzazione del gruppo, riprendendo analoghe disposizioni già contenute nel Regolamento n. 15/2008. In particolare, è previsto che la società capogruppo assuma il ruolo di referente dell'IVASS per la vigilanza sul gruppo e, in questo contesto, adotti nei confronti delle società controllate i provvedimenti necessari per dare attuazione alle disposizioni di carattere generale e particolare impartite dall'IVASS (**articolo 9**). Parallelamente l'**articolo 10** indica gli obblighi cui sono tenute le società controllate del gruppo nei confronti della capogruppo. L'**articolo 11** prevede, infine, il contenuto degli statuti della capogruppo e delle società controllate mantenendo *mutatis mutandis* quanto già stabilito dal Regolamento n. 15/2008.

Il **Capo IV (artt. 12-18)** disciplina i regimi di vigilanza per i sottogruppi nazionali di gruppi la cui ultima società controllante ha sede in uno Stato membro o in uno Stato terzo.

L'impianto della direttiva *Solvency II* prevede che la vigilanza sul gruppo sia esercitata in linea di principio solo al livello dell'ultima impresa controllante europea; l'articolo 216 contiene in ogni caso un'opzione che consente di esercitare la vigilanza anche al livello di sottogruppo nazionale, lo Stato Membro può consentire all'Autorità di vigilanza nazionale di scegliere se e come applicare la vigilanza a livello di sottogruppo nazionale secondo modalità e criteri che sono definiti nella direttiva stessa e negli Atti Delegati. In attuazione di tali disposizioni, il Codice prevede che l'IVASS eserciti la vigilanza sui sottogruppi nazionali nel caso in cui la società controllante di ultima istanza abbia sede in un altro Stato membro o in uno Stato terzo equivalente, salvo possibilità di individuare le disposizioni di vigilanza che non si applicano ai sottogruppi italiani (articoli 220-bis, 220-quater, 220-septies).

Esigenze di efficientamento della vigilanza sui gruppi transfrontalieri, di collaborazione con le altre Autorità nazionali, anche nell'ambito dei collegi dei supervisori, nonché di efficientamento dell'attività dell'Istituto hanno condotto ad una valutazione circa le modalità con le quali l'Istituto intende dare attuazione alle previsioni del legislatore. Ciò considerato l'Istituto, con il presente regolamento, intende definire un regime di applicazione differenziato a seconda che l'ultima società controllante del sottogruppo nazionale abbia sede in uno Stato Membro ovvero in uno Stato Terzo:

- a. Ultima società controllante del sottogruppo nazionale con sede in uno Stato membro: tenuto conto del livello di armonizzazione esistente e delle modalità di coordinamento delle azioni di vigilanza delle autorità dei diversi Stati membri, si ritiene opportuno in via generale non applicare gli strumenti di vigilanza sul sottogruppo italiano. Viene, in ogni caso, preservata l'elasticità di azione già introdotta dal Codice in quanto l'IVASS potrebbe decidere di applicare uno o più strumenti di vigilanza al singolo sottogruppo, qualora ne ricorresse la necessità tenendo conto delle modalità e criteri stabiliti nella normativa europea e degli accordi che intercorrono nell'ambito dei collegi dei supervisori costituiti per gli specifici gruppi. L'applicazione di specifici strumenti di vigilanza a singoli sottogruppi nazionali è decisa dall'IVASS sulla base di obiettive differenze tra il gruppo e il sottogruppo in termini di operazioni, organizzazione e profilo di rischio, secondo quanto previsto dall'articolo 358 degli atti delegati.
- b. Ultima società controllante del sottogruppo nazionale con sede in uno Stato terzo: il livello di eterogeneità che caratterizza i regimi di vigilanza degli Stati terzi, seppure equivalenti, implica una maggiore cautela da parte dell'IVASS ed induce a prevedere in via generale l'applicazione degli strumenti di vigilanza sul sottogruppo italiano. Viene, in ogni caso, preservata l'elasticità di azione già introdotta dal Codice in quanto l'IVASS potrebbe decidere di non applicare uno o più strumenti di vigilanza al singolo sottogruppo, qualora ne ricorresse la necessità tenendo conto delle modalità e criteri stabiliti nella normativa europea e degli accordi che intercorrono nell'ambito dei collegi dei supervisori costituiti per gli specifici gruppi.

Occorre precisare che la disapplicazione degli strumenti di vigilanza, sia a livello regolamentare che su decisione dell'IVASS, non riguarda le disposizioni relative all'obbligo di iscrizione nell'albo gruppi in quanto lo stesso non si inquadra tra gli strumenti di vigilanza del regime *Solvency II* ma attiene a profili di trasparenza ed informativa agli assicurati peculiari dell'ordinamento italiano (art. 210-ter del Codice).

Allo stesso modo, la disapplicazione non inficia l'esercizio rispetto al sottogruppo dei poteri dell'IVASS previsti dal Codice che, pur essendo connessi alla verifica degli strumenti di vigilanza di *Solvency II*, conservano un proprio connotato autonomo. Attraverso l'esercizio dei poteri di vigilanza informativa (art. 213), di vigilanza ispettiva (art. 214) e di indirizzo (art. 214-bis), l'IVASS valuta infatti l'assetto del sottogruppo e il permanere o meno delle ragioni a fondamento della non applicazione di uno o più degli strumenti di vigilanza di sottogruppo.

Il **Capo IV** disciplina, inoltre, le regole procedurali fondamentali ovvero a rilevanza esterna relative al procedimento di valutazione di equivalenza ad implementazione delle linee guida EIOPA. Le disposizioni delle Linee Guida non direttamente recepite nel regolamento confluiranno nella Guida di vigilanza dell'IVASS in quanto attinenti ai rapporti tra autorità di vigilanza o comunque a rilevanza endoprocedimentale (**artt. 14-16**).

Il **Capo V** regola la formazione e tenuta dell'Albo delle società capogruppo di cui all'art. 210-ter del Codice.

L'albo, il cui obbligo di tenuta è stato mantenuto dal Codice novellato, non è una diretta emanazione della direttiva *Solvency II* ma rappresenta una peculiarità italiana in funzione di trasparenza e pubblicità per gli assicurati. Le disposizioni regolamentari relative all'alimentazione e tenuta dell'albo si pongono l'obiettivo di continuità rispetto alla disciplina vigente recata dal Regolamento n. 15/2008 e non vengono conseguentemente apportate modifiche sostanziali alle disposizioni previgenti per quanto concerne l'ambito di applicazione soggettivo (soggetti tenuti all'iscrizione nell'albo) e oggettivo (informazioni pubblicate nell'albo).

Il Regolamento prevede, infatti, che l'albo contenga le stesse informazioni attualmente previste dal Regolamento n. 15/2008 (**art. 19**) da indicare nella comunicazione per l'iscrizione all'albo (**artt. 20-22**). E' previsto che la capogruppo continui a comunicare anche i nominativi delle società incluse nel perimetro del gruppo come definito da *Solvency II* benché non indicate nell'albo pubblico (**art. 21, comma 2**), salvo decisione diversa dell'IVASS assunta ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera e).

Gli **articoli 23, 24 e 26** disciplinano rispettivamente il procedimento di iscrizione, i presupposti per l'iscrizione d'ufficio e di cancellazione della società capogruppo nel caso in cui non abbia più i requisiti per essere definita tale.

L'**articolo 25**, recante le disposizioni di aggiornamento delle informazioni contenute nell'albo, prevede l'obbligo di aggiornamento delle informazioni relative alle società controllate iscritte nell'albo da effettuare entro 10 giorni come già previsto dal Regolamento n. 15/2008. L'aggiornamento delle altre informazioni non pubblicate nell'albo, invece, si ritiene più efficacemente ottemperato mediante il *template Solvency II* inviato annualmente dalle imprese secondo le disposizioni previste dal Regolamento europeo di esecuzione della Commissione sulla presentazione delle informazioni alle Autorità di vigilanza e con riguardo alla rappresentazione grafica del gruppo, sempre con cadenza annuale, secondo le modalità indicate negli Atti Delegati (art. 25, comma 5).

Gli **articoli 27 e 28** disciplinano, infine, l'obbligo di pubblicizzare l'iscrizione all'albo mediante indicazione negli atti e nella corrispondenza delle società iscritte e le modalità di consultazione dell'albo.

Gli **articoli 29 e 30** del **Capo VI** disciplinano rispettivamente le abrogazioni e le disposizioni transitorie, la pubblicazione e l'entrata in vigore del Regolamento.

Nell'ottica di continuità con il regime previgente e di riduzione dei costi di vigilanza, le disposizioni transitorie prevedono un periodo transitorio di dodici mesi nel quale:

- a) l'ultima società controllante italiana, non iscritta come capogruppo all'albo di cui al Regolamento n. 15/2008 alla data di entrata in vigore della disciplina di attuazione e che non presenti istanza di iscrizione ai sensi dell'articolo 20 entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento, trasmetta ad IVASS un piano con l'individuazione degli adempimenti organizzativi e strutturali e la relativa tempistica, al fine di garantire l'osservanza delle nuove previsioni di vigilanza;
- b) fatta salva una decisione diversa dell'ultima società controllante ai sensi della lettera a) dell'articolo 29, comma 3, l'impresa attualmente iscritta all'albo di cui al Regolamento n.

15/2008, che non sia ultima società controllante italiana, in una prospettiva di continuità del regime di vigilanza continui ad esercitare le funzioni di capogruppo; essa è soggetta alle disposizioni previste, con riferimento all'ultima società controllante, dal Titolo XV e dall'articolo 207-octies, ivi richiamato, del Codice e dalle relative disposizioni di attuazione, ad eccezione delle previsioni in materia di assetti proprietari di cui al Titolo VII, Capo I del Codice;

c) il rispetto dell'obbligo di iscrizione all'albo di cui all'articolo 210-ter del Codice si considera assolto in caso di iscrizione dell'ultima società controllante all'albo di cui all'articolo 12 del Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008 (cioè non è necessaria una nuova iscrizione all'albo delle società capogruppo);

d) le modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento alle disposizioni del Regolamento sono effettuate in occasione della prima modifica statutaria successiva all'entrata in vigore del presente Regolamento. Nel caso di utilizzo del regime transitorio, le modifiche sono apportate con una tempistica coerente con l'esecuzione degli adempimenti necessari previsti dalla disciplina regolamentare ed alla conseguente iscrizione all'albo e, comunque, in ogni caso entro 18 mesi dall'entrata in vigore del Regolamento.